



Sentenza n. 409/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 70998 R.G. promosso da (omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Clementino
(CLMGPR68A24F839N), elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo a Napoli alla via Scipione Rovito n. 9,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio
(DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il
coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via
Medina n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it).

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 12.7.2024, con
l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente
l'avv. Adriana Di Gennaro per delega dell'avv. Giampiero Clementino

e l'avv. Vincenzo Di Maio per l'Inps.

Fatto e Diritto

1. Con il presente ricorso il ricorrente (omissis) ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire la pensione di reversibilità quale orfano inabile maggiorenne del padre (omissis) a decorrere dalla data della morte dello stesso (27.4.2017), atteso che con il provvedimento n. 17EHH6D0060093 del 7.6.2017 l'Inps ha respinto la relativa domanda.

Il (omissis) a fondamento dell'istanza ha argomentato in ordine alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge afferente all'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nonché dell'ulteriore requisito della "vivenza a carico".

2. Con la memoria di costituzione non tempestiva del 13.7.2022, l'Inps ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in considerazione dell'assenza delle tre condizioni necessarie per accedere alla pensione di reversibilità e consistenti nell'inabilità al proficuo lavoro, nella convivenza a carico del pensionato e nella nullatenenza.

3. Dopo una serie di udienze (del 15.7.2022, del 17.3.2023, del 10.7.2023, del 13.11.2023) e di ordinanze di questo Giudice n. 147 del 21.7.2022 e n. 172 del 31.7.2023, nell'udienza del 22.3.2024 è emerso che il de cuius era stato dipendente di un ente privato, cosicché, ravvisandosi una questione pregiudiziale di giurisdizione con il

conseguente obbligo di instaurare il contraddittorio tra le parti per evitare una decisione c.d. a sorpresa, con l'ordinanza n. 48 del 22.3.2024 questo Giudice, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., ha assegnato alle parti i termini per la produzione di memorie in merito.

4. Con la memoria del 5.6.2024 il ricorrente ha dedotto in punto di giurisdizione e nell'udienza del 14.6.2024 le parti hanno chiesto un ulteriore rinvio per il deposito della documentazione necessaria per definire la posizione del de cuius (omissis).

5. Con la memoria del 17.6.2024 l'Inps ha rilevato che *“il dante causa della parte ricorrente non ha mai lavorato in favore di un Ente pubblico ma sempre e solo, in via esclusiva, di varie società (srl ed snc) private con la conseguenza che la sua eventuale pensione rientra nella gestione c. detta AGO del FPLD”*.

6. Con la memoria del 10.7.2024 la difesa del ricorrente ha depositato l'estratto contributivo *“del sig. (omissis) da cui emerge che lo stesso era dipendente della Compagnia Unica Lavoratori Portuali (C.U.) che è una cooperativa di lavoratori che operano nel settore dei servizi portuali ... La natura giuridica della Compagnia Unica Lavoratori Portuali è quella di una cooperativa di lavoro. Le cooperative di lavoro sono soggetti di diritto privato, anche se possono operare in settori di rilevanza pubblica e in collaborazione con enti pubblici”*.

7. Nell'odierna udienza del 12.7.2024 parte ricorrente ha chiesto i

termini per riassumere il giudizio innanzi al Giudice competente, l'Inps si è riportata a quanto rappresentato nelle memorie di costituzione.

Il giudizio è passato così in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

8. Dalla documentazione in atti è faticosamente emerso che il trattamento pensionistico di reversibilità richiesto rientra nella gestione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori del settore privato.

Si ricorda che la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda le pensioni a totale o parziale carico dello Stato come stabilito dagli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214.

Detta disciplina è stata ribadita dal Codice della giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) che ha espressamente previsto che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi, sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge (art. 18, comma 1, c.g.c.).

Ne consegue che ogni controversia relativa al rapporto pensionistico instaurato ed amministrato dall'INPS, come gestione previdenziale diversa da quella competente a erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato, appartiene alla giurisdizione ordinaria deputata a conoscere delle pretese connesse al trattamento in questione (Corte

Conti Sez. App. Sicilia sent. 17.7.2020 n. 28).

Orbene il de cuius non risulta iscritto (né lo è stato in precedenza) a una gestione assicurativa “pubblica”, a carico, in tutto o in parte, dello Stato, in quanto il relativo trattamento pensionistico afferisce al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti di gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Ne consegue, come affermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti Sez. III Centr. App. sent. 98/2015), con orientamento da cui non vi è motivo di dissentire, che ogni controversia relativa al rapporto pensionistico instaurato ed amministrato dall’INPS, con gestione previdenziale diversa da quella competente a erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato, appartiene alla giurisdizione ordinaria deputata a conoscere delle pretese connesse al trattamento in questione.

Pertanto, avuto riguardo alla domanda attorea, si dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del giudice ordinario, presso il quale il ricorrente potrà riassumere il giudizio secondo modalità e termini previsti dall’art. 17 comma 2 del codice di giustizia contabile.

9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di pronuncia in rito.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario;

- nulla per le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 12.7.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22.07.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)